

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - QUADRIENNIO 2027-2030**

La Commissione Elettorale Centrale, nominata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per le elezioni del Comitato dei Delegati, riunita, in modalità telematica, nella seduta del giorno 15 luglio 2026 alla presenza di:

Avv. Manuela Bacci	Presidente
Avv. Francesco Favi	Segretario
Avv. Camillo Cancellario	Componente
Avv. Paola Carello	Componente
Avv. Vittorio Minervini	Componente
Avv. Roberto Uzzau	Componente,
Avv. Nicolino Zaffina	Componente

ha emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dagli Avvocati Francesca Castiglia, Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone, Luca Innocenti, Tommaso Ceciari e Alessio Stefanini avverso le delibere della Commissione Elettorale Distrettuale del Distretto della Corte d'Appello di Firenze del 18.05.2026 e del 25.06.2026.

FATTO

1. Con reclamo depositato in data 6.07.2026 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Elettorale, gli Avv.ti Francesca Castiglia, quale presentatrice, e Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone, Luca Innocenti, Tommaso Ceciari e Alessio Stefanini, quali candidati della Lista n. 2 "Costruire il futuro, per tutti" per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense per il quadriennio 2027-2030 nel Distretto della Corte d'Appello di Firenze, hanno

impugnato:

a) la delibera della Commissione Elettorale Distrettuale del 18.05.2026, con cui la Lista n. 2 veniva trasmessa a Cassa Forense con riserva sulla regolarità, per asserite incertezze sulla validità dell' "atto di presentazione della lista", ritenuto sottoscritto dalla sola presentatrice;

b) la delibera della medesima Commissione del 25.06.2026, con cui la Lista n. 2 veniva esclusa dalla competizione elettorale per asserita mancanza della sottoscrizione dei candidati ex art. 8, comma 2, del Regolamento Elettorale.

2. I reclamanti hanno dedotto, in sintesi: (i) l'insussistenza del vizio contestato, posto che ciascun candidato avrebbe sottoscritto la lista mediante dichiarazione individuale di accettazione, con riferimento nominativo alla lista contraddistinta dal motto; (ii) una

difformità nell'ordine dei candidati nn. 2 e 3 della Lista n. 1 "L'esperienza al fianco dei Colleghi" tra il verbale del 18.05.2026 e la delibera del 25.06.2026; (iii) un possibile conflitto di interessi in capo a componenti della Commissione Distrettuale e alla presentatrice della Lista n. 1.

3. Con osservazioni depositate in data 10.07.2026, gli Avv.ti Federico Procchi, Ilaria Chiosi, Gianni Bertuccini e Tommaso Pratovecchi, candidati della Lista n. 1, in qualità di controinteressati, hanno chiesto il rigetto del reclamo. In particolare hanno sostenuto che l'art. 8, comma 2, del Regolamento Elettorale imporrebbe la sottoscrizione dei candidati sul medesimo documento recante l'elenco nominativo e l'ordine di lista, e che le dichiarazioni individuali di accettazione, non riproducendo tale elenco, non varrebbero a soddisfare il requisito regolamentare. Hanno inoltre eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza degli ulteriori motivi di reclamo, qualificando la difformità sull'ordine della Lista n. 1 come mero *lapsus calami* privo di conseguenze, e la dedotta situazione di conflitto di interessi come non riconducibile alle ipotesi tassative di incompatibilità previste dall'art. 14 del Regolamento Elettorale.

4. Con ordinanza istruttoria la Commissione Elettorale Centrale ha disposto l'acquisizione, presso la Commissione Elettorale Distrettuale di Firenze, della documentazione relativa al deposito della Lista n. 2 (elenco candidati e dichiarazioni individuali di accettazione, con esclusione dei moduli di sottoscrizione degli elettori) e della Lista n. 1 (con particolare riferimento all'ordine dei candidati nn. 2 e 3), riservando la decisione all'esito.

5. La documentazione è stata trasmessa dalla Commissione Distrettuale e integralmente acquisita agli atti del procedimento.

6. I reclamanti hanno chiesto di essere sentiti dalla Commissione Elettorale Centrale, anche in modalità telematica.

DIRITTO

1. Sul motivo relativo all'esclusione della Lista n. 2

1.1 La questione centrale del reclamo attiene alla interpretazione e applicazione dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Elettorale, il quale dispone: *"I candidati sottoscrivono la lista per accettazione, indicano le proprie generalità, l'indirizzo di posta elettronica certificata e, contestualmente, producono la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto, allegando altresì il certificato di regolarità contributiva..."*.

1.2 Il tenore letterale della disposizione depone in senso contrario alla tesi sostenuta dalla Commissione Distrettuale e ribadita dai controinteressati. La norma descrive un'unica sequenza di adempimenti facenti capo al singolo candidato — sottoscrizione per accettazione, indicazione delle proprie generalità e PEC, produzione della dichiarazione sui requisiti ex art. 13 — collegati dall'avverbio "contestualmente", che ne segnala l'unitarietà quanto a tempo e, verosimilmente, quanto ad atto. Il Regolamento non richiede che tale sequenza di adempimenti avvenga su un documento recante anche i nominativi degli altri candidati, né che essa coincida con l'atto di deposito sottoscritto dal presentatore ai sensi del comma 3.

1.3 Tale lettura trova ulteriore conferma nel confronto sistematico con il comma 5 del medesimo articolo, il quale, per le sottoscrizioni degli elettori a sostegno della lista, prescrive puntualmente che esse siano apposte su fogli recanti l'indicazione della competizione elettorale, i nominativi dei candidati, il relativo Foro di appartenenza e l'eventuale motto della lista. Il Regolamento Elettorale, quando ha inteso imporre requisiti di forma vincolanti, lo ha fatto espressamente e in modo dettagliato. L'assenza di un'analogia prescrizione al comma 2 costituisce un indice normativo significativo dell'insussistenza, per la sottoscrizione dei candidati, di un vincolo di forma corrispondente a quello preteso dalla Commissione Distrettuale.

1.4 Dall'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria emerge quanto segue:
- il frontespizio della Lista n. 2, recante il titolo "Lista: 'Costruire il futuro, per tutti'", riporta l'elenco dei quattro candidati in ordine numerato (1. Mirone, 2. Innocenti, 3. Ceciarini, 4. Stefanini) ed è sottoscritto dalla presentatrice, Avv.ta Castiglia;

- ciascuna delle quattro dichiarazioni individuali successive reca, in intestazione, il medesimo titolo "Lista: 'Costruire il futuro, per tutti'", seguito dall'indicazione "Candidato in ordine di lista: [N]. Avv. [Nome]", con numero d'ordine esattamente corrispondente a quello del frontespizio;
- il corpo di ciascuna dichiarazione reca la formula: *"di sottoscrivere la lista elettorale 'Costruire il futuro, per tutti' in accettazione della propria candidatura e della eventuale elezione a componente del Comitato dei Delegati..."*, seguita dalla dichiarazione ex artt. 46-47 D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti ex art. 13 dello Statuto, con allegazione di documento di identità e certificato di regolarità contributiva;
- ciascuna dichiarazione è sottoscritta personalmente dal candidato cui si riferisce.

1.5 Tale struttura documentale corrisponde esattamente alla sequenza descritta dall'art. 8, comma 2: sottoscrizione per accettazione, generalità, indirizzo PEC, dichiarazione requisiti, il tutto contestualmente prodotto in un unico atto individuale. Ogni dichiarazione, inoltre, non contiene un'adesione generica, bensì il richiamo nominativo e univoco alla specifica lista elettorale identificata dal motto "Costruire il futuro, per tutti", accompagnato dall'indicazione della propria posizione in lista, in perfetta corrispondenza con quanto risultante dal frontespizio.

1.6 Deve pertanto ritenersi che la sottoscrizione così effettuata da ciascun candidato realizzi pienamente il collegamento qualificato e inequivoco tra la candidatura e la lista nel suo complesso, che costituisce la *ratio* della prescrizione regolamentare. Il fatto che il documento sottoscritto dal singolo candidato non rechi anche i nominativi degli altri candidati non incide sulla validità dell'atto, non essendo tale requisito previsto da alcuna disposizione del Regolamento Elettorale.

1.7 Non può quindi condividersi l'assunto dei controinteressati secondo cui le dichiarazioni individuali assolverebbero alla sola funzione di attestazione dei requisiti soggettivi, distinta e autonoma rispetto alla sottoscrizione della lista. Tale ricostruzione non trova fondamento nel testo dell'art. 8, comma 2, il quale non distingue due atti separati, ma descrive un adempimento unitario e contestuale.

1.8 Né può sostenersi la tesi secondo la quale la "lista" cui fa riferimento l'art. 8, comma 2, dovrebbe necessariamente consistere in un documento recante, in quanto tale, l'elenco nominativo dei candidati, di modo che la sottoscrizione richiesta dal medesimo comma dovrebbe essere apposta proprio su un simile elenco.

Tale ricostruzione non trova fondamento nel Regolamento Elettorale, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede che la lista "può essere distinta con un motto", e cioè attribuisce al motto, in questa fase e in tale contesto, la funzione di identificare la lista, a prescindere dalla contestuale presenza, nel medesimo documento, dell'elenco dei candidati. Tale funzione identificativa del motto trova ulteriore e decisivo conforto nell'art. 10, comma 3, del Regolamento Elettorale, il quale ammette che il voto possa essere validamente espresso anche mediante la sola indicazione del motto della lista, senza necessità di richiamare i nominativi dei singoli candidati. Se il motto è, per espressa previsione regolamentare, sufficiente a identificare la lista ai fini del voto, *a fortiori* esso deve ritenersi idoneo a identificare la lista ai fini della sottoscrizione per accettazione ex art. 8, comma 2, non essendovi ragione per esigere, in sede di formazione della candidatura, un grado di specificazione documentale superiore a quello richiesto in sede di espressione del voto.

Nel caso di specie, ciascuna dichiarazione individuale di accettazione richiama espressamente ed esclusivamente il motto "Costruire il futuro, per tutti" quale elemento identificativo della lista sottoscritta, unitamente all'indicazione della propria posizione in ordine di lista. Tale modalità di individuazione della lista, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi pienamente soddisfattiva del requisito di cui all'art. 8, comma 2, senza che sia necessaria l'ulteriore presenza, nel medesimo documento, dell'elenco completo dei candidati.

1.9 Un ulteriore elemento, che si aggiunge a quanto sopra esposto, si trae dal raffronto tra le motivazioni delle due delibere impugnate, le quali individuano il preteso difetto della Lista n. 2 con formulazioni non pienamente coincidenti.

La delibera del 18.05.2026 riserva la regolarità della lista facendo riferimento a "*oggettive incertezze sulla validità dell'atto di presentazione della lista*", ritenuto non sottoscritto dai candidati. Tale motivazione richiama un "atto di presentazione della lista" quale documento distinto cui ricondurre l'obbligo di sottoscrizione ex comma 2 nozione che, tuttavia, non trova un preciso riscontro testuale nell'art. 8 del Regolamento Elettorale, il quale disciplina, quali atti concorrenti di un unico procedimento di deposito, le liste dei candidati, le dichiarazioni, i documenti e le sottoscrizioni (art. 8, comma 1), senza mai menzionare un "atto di presentazione" quale documento a sé stante recante la sottoscrizione per accettazione.

La successiva delibera del 25.06.2026 individua invece il vizio in termini in parte diversi, affermando che la Lista n. 2 "*non reca la sottoscrizione dei candidati*" e come tale non risulta conforme al "*modello previsto dal regolamento*", espressione, anche questa, non presente nel testo dell'art. 8, introducendo altresì un ulteriore e diverso parametro di valutazione rispetto a quello enunciato nella delibera precedente.

Questa evoluzione nella formulazione del vizio contestato, pur non incidendo di per sé sulla legittimità formale del procedimento distrettuale, costituisce un elemento che si inserisce coerentemente nel quadro sopra delineato: essa segnala infatti, da un lato, la difficoltà di ricondurre in modo stabile e univoco la documentazione depositata a una specifica e ben individuata carenza regolamentare, avendo la stessa Commissione Distrettuale mutato l'individuazione del preteso vizio nel passaggio dalla verifica preliminare alla delibera definitiva. Dall'altro, conforta la conclusione, già raggiunta sulla base dell'esame diretto degli atti, circa l'insussistenza di un vizio sostanziale nella sottoscrizione della Lista n. 2 da parte dei candidati.

1.10 Va infine rilevato, per completezza, che le dichiarazioni individuali degli Avv.ti Mirone e Ceciari recano l'indicazione del quadriennio "2027-2031" anziché "2027-2030",

indicazione che appare frutto di mero errore materiale di compilazione, privo di qualsivoglia incidenza sulla validità degli atti, atteso che il quadriennio corretto risulta univocamente da tutti gli altri documenti della lista, incluso il frontespizio.

1.11 Alla luce di quanto precede, deve accertarsi la validità e l'efficacia delle sottoscrizioni per accettazione della Lista n. 2 "Costruire il futuro, per tutti" da parte dei candidati Avv.ti Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone, Luca Innocenti, Tommaso Ceciari e Alessio Stefanini, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Elettorale, con conseguente illegittimità delle delibere distrettuali del 18.05.2026, nella parte in cui hanno espresso riserva sulla regolarità della lista, e del 25.06.2026, nella parte in cui ne hanno disposto l'esclusione.

2. Sugli ulteriori motivi di reclamo

2.1 L'accoglimento del motivo relativo alla validità delle sottoscrizioni della Lista n. 2, con conseguente piena ammissione della lista medesima, soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dai reclamanti, i quali hanno chiesto, quale unico *petitum* di merito, l'ammissione della propria lista.

2.2 Quanto al motivo relativo alla difformità nell'ordine dei candidati nn. 2 e 3 della Lista n. 1, dalla documentazione acquisita in sede istruttoria risulta che il documento di presentazione della lista, depositato l'8.05.2026, reca l'elenco dei candidati nell'ordine 1. avv. Federico Procchi, 2. avv. Ilaria Chiosi, 3. avv. Gianni Bertuccini, 4. avv. Tommaso Pratovecchi, e che le sottoscrizioni dei candidati, apposte in calce al medesimo documento, seguono esattamente tale sequenza. Tale ordine coincide con quello risultante dalla delibera distrettuale finale del 25.06.2026 e dal manifesto elettorale pubblicato. Risulta pertanto confermato che l'inversione dei nominativi Chiosi/Bertuccini, presente nel solo verbale del 18.05.2026, costituisce un mero errore materiale di trascrizione, privo di qualsiasi effetto sulla regolarità della formazione e della presentazione della Lista n. 1, la quale risulta conforme, *in parte qua*, alle prescrizioni del Regolamento Elettorale. Il motivo è pertanto infondato.

2.3 Quanto al motivo relativo al prospettato conflitto di interessi in capo a componenti della Commissione Elettorale Distrettuale, resta assorbito dall'accoglimento del motivo di cui al punto 1, non ricorrendo, alla luce della piena ammissione della Lista n. 2, un interesse concreto e attuale dei reclamanti al relativo scrutinio, avendo essi richiesto, quale unico effetto conseguente al reclamo, l'ammissione della propria lista, e non già la caducazione delle operazioni elettorali nel loro complesso o la rinnovazione delle stesse con Commissione in diversa composizione.

3. Sulla richiesta di audizione dei reclamanti

3.1 Quanto alla richiesta di audizione formulata dai reclamanti, la Commissione Elettorale Centrale ha ritenuto di non darvi seguito per le ragioni che seguono.

3.2 L'art. 9, comma 3, del Regolamento Elettorale qualifica il procedimento di reclamo come procedimento senza formalità, senza tuttavia configurare l'audizione delle parti quale adempimento necessario in ogni caso, rimettendone la valutazione di opportunità alla Commissione in relazione alla natura delle questioni da esaminare.

3.3 Nel caso di specie, l'accertamento richiesto dai reclamanti attiene esclusivamente alla

conformità della documentazione depositata per la Lista n. 2 al disposto dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Elettorale, questione che si è potuta interamente risolvere mediante l'esame diretto degli atti acquisiti in sede istruttoria — segnatamente, il frontespizio della lista e le dichiarazioni individuali di accettazione dei candidati — senza che fosse necessario acquisire ulteriori elementi di fatto o chiarimenti che solo un contraddittorio orale avrebbe potuto fornire. Le medesime considerazioni valgono per il motivo relativo alla Lista n. 1, anch'esso risolto sulla base del solo confronto documentale tra gli atti di deposito e i verbali distrettuali.

3.4 Né i reclamanti, nel reclamo, hanno indicato specifici elementi ulteriori rispetto a quanto già argomentato per iscritto che intendessero rappresentare in sede di audizione, sicché l'esame comparato della documentazione si è rivelato di per sé sufficiente a consentire una compiuta decisione sul reclamo.

P.Q.M.

la Commissione Elettorale Centrale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe:

ACCOGLIE il reclamo con riferimento al primo motivo e, per l'effetto, **ACCERTA** la validità e l'efficacia delle sottoscrizioni per accettazione della Lista n. 2 "Costruire il futuro, per tutti" rese dai candidati Avv.ti Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone, Luca Innocenti, Tommaso Ceciarini e Alessio Stefanini ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Elettorale;

DISPONE, per l'effetto, l'ammissione della Lista n. 2 "Costruire il futuro, per tutti" e dei relativi candidati, nell'ordine di lista risultante dagli atti di deposito: 1. Avv.ta Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone, 2. Avv. Luca Innocenti, 3. Avv. Tommaso Ceciarini, 4. Avv. Alessio Stefanini;

RIGETTA il reclamo con riferimento al motivo relativo alla difformità nell'ordine dei candidati della Lista n. 1, risultato insussistente all'esito dell'istruttoria;

DICHIARA assorbito il motivo relativo al prospettato conflitto di interessi;

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento ai reclamanti, ai presentatori delle liste del Distretto e alla Commissione Elettorale Distrettuale del Distretto della Corte d'Appello di Firenze, per i conseguenti adempimenti, ivi compresa la rettifica del manifesto elettorale con l'inclusione della Lista n. 2 e dei relativi candidati.

Roma, 15 luglio 2026

Il Segretario Avv. Francesco FAVI

La Presidente Avv. Manuela BACCI